



SETTORE LAVORI PUBBLICI

Ordinanza n. 129 R.O. del 21.04.2017

OGGETTO: Inconveniente igienico sanitario all'allacciamento fognario di proprietà del Condominio di Via Volpe,8.

Il Sindaco del Comune di Avellino

Premesso che:

- Con nota del 13.12.2016 prot.n.83801 veniva diffidato il sig. Umberto Spella, amministratore del condominio ad avviare ad horas, previa autorizzazione degli uffici competenti, tutte le opere necessarie per regolarizzare l'allaccio fognario dell'immobile di Via Volpe n.8;
- Con nota del 20.12.2016 prot.n.86370, il sig. Spella, comunicava l'attivazione delle procedure necessarie per la regolarizzazione dell'allaccio fognario del fabbricato in argomento;
- Con la medesima nota, lo stesso, comunicava il nominativo del progettista e direttore dei lavori, nella persona dell'Ing. Massimo Maestoso e per l'esecuzione dei lavori l'impresa Giuseppe Iengo;
- Con nota del 03.01.2017 prot.n.283, l'ing. Massimo Maestoso comunicava gli accertamenti tecnici effettuati sui luoghi oggetto dei lavori, trasmettendo anche le planimetrie con l'indicazione degli interventi da effettuare;
- In data 27.01.2017 l'ufficio comunicava all'amm.re gli adempimenti amministrativi da espletare per il rilascio del disciplinare di concessione;
- Con nota del 10.03.2017 prot.n. 21656, l'ufficio, sollecitava il sig. Umberto Spella alla consegna di tutta la documentazione, più volte richiesta, dando il termine perentorio di giorni 7 dalla ricezione della stessa;
- Il sig. Umberto Spella, in data 21.03.2017, inviava la polizza fideiussoria e successivamente in data 23.03.2017 la ricevuta del pagamento della TOSAP;
- In data 23.03.2017 il Settore Lavori Pubblici, Unità Strategica di Manutenzione, rilasciava il disciplinare di concessione, con il quale venivano autorizzati i lavori previsti nel progetto a firma dell'ing. Massimo Maestoso;

Considerato che a tutt'oggi i lavori in argomento non sono iniziati;

Considerato, altresì, che la mancata sistemazione dell'allaccio fognario dell'immobile sito in Avellino alla Via Volpe n.8, rappresenta grave pregiudizio alla salute pubblica ed all'ambiente in violazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed a quanto previsto dal vigente Regolamento comunale;

Ritenuto, pertanto, a tutela della pubblica igiene di emettere Ordinanza nei confronti del Sig. Umberto Spella, nonché ai proprietari dell'immobile di Via Volpe n.8 affinché provvedano ad eseguire tutte le opere e gli interventi necessari per eliminazione degli inconvenienti citati;

Visto

- l'art. 50 comma 5 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- gli art. 24 e 26 del d.P.R. n. 380/2001;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

ORDINA

Al Sig. Umberto Spella, amministratore del condominio, nonché ai proprietari degli immobili di Via Volpe n.8, di provvedere ad horas all'esecuzione di tutte le opere necessarie per la regolarizzazione dell'allaccio fognario del fabbricato in argomento, secondo il progetto a firma dell'ing. Massimo Maestoso.

La mancata regolarizzazione dell'allaccio fognario incide negativamente sulle condizioni igienico sanitarie e sulla salubrità del fabbricato allacciato alla rete e, pertanto, in caso di inottemperanza si procederà alla dichiarazione di inagibilità delle utenze interessate ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 380/2001.

Al termine degli interventi eseguiti dovrà essere presentata adeguata certificazione da parte di un tecnico abilitato dalla quale risulti che l'inconveniente è stato eliminato nel rispetto del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i e del Regolamento Comunale sulle Fognature.

Gli uffici comunali ed il comando dei Vigili urbani, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

SI AVVERTE

- che la mancata ottemperanza al presente provvedimento è punibile ai sensi dell'art. 650 c.p.;
- in caso di inottemperanza, inoltre, si provvederà d'ufficio ed in danno all'esecuzione degli interventi necessari per il corretto funzionamento dell'impianto di scarico;
- la presente ordinanza ha valore formale di messa in mora dei soggetti indicati ai fini del risarcimento di ogni danno;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Sezione di Salerno- entro 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Ing. Fernando Chiaradonna

IL SINDACO

Avv. Paolo Foti